



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 10/07/2001, divenuta esecutiva il 04/09/2001.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, il funzionamento e le modalità di elezione del Consiglio Comunale dei Giovani.

Art. 2 – Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani è costituito da otto membri , oltre al Presidente, di età compresa tra 10 e 14 anni compiuti, eletti direttamente da giovani della stessa età a qualsiasi ordine di scuola appartengano.
2. L'elezione avviene con cadenza biennale nel periodo compreso tra il mese di novembre e quello di dicembre. Ciò al fine di consentire una socializzazione degli alunni provenienti da altre scuole e una loro integrazione, nonché per favorire una opportuna preparazione di concerto con gli insegnanti e la relativa predisposizione delle linee programmatiche.
3. Le elezioni si tengono di norma nell'ambito dell'edificio adibito a Scuola Media; è possibile, per motivi contingenti, usufruire di altre idonee strutture comunali su proposta del Sindaco o su richiesta degli organi scolastici.
4. I membri eletti cessano dalla loro carica al momento dell'indizione delle nuove elezioni.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Entro il 1° novembre dell'ultimo anno del biennio il Sindaco, con proprio decreto, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio fissando la data delle elezioni. Il decreto di indizione delle elezioni dev'essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, trasmesso agli organi scolastici.
2. Entro 20 giorni dall'indizione delle elezioni i giovani interessati devono presentare, alla Giunta Comunale, le candidature attraverso la formazione di liste composte da un numero minimo di quattro e da un numero massimo di otto candidati, più il Presidente.
3. La lista deve contenere il nome del candidato a presidente e l'elenco dei candidati da eleggere a consiglieri.
4. La Giunta Comunale valuta la regolarità della formazione delle liste le trasmette all'autorità scolastica competente o suo delegato e cura la preparazione delle schede di voto.
5. Il seggio elettorale è costituito da n. 2 scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, scelti per estrazione tra gli alunni della scuola media non candidati. Le funzioni di presidente di seggio sono svolte dal Preside o da un rappresentante scolastico delegato.
6. Il seggio elettorale rimane aperto nel giorno fissato per le votazioni dalle ore 9 alle ore 12.
7. Lo scrutinio dei voti avviene al termine della consultazione senza soluzione di continuità. Di tutte le operazioni elettorali sarà redatto apposito verbale predisposto dagli organi di cui al comma 5 del presente articolo.
8. Il Sindaco o suo delegato possono presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 4 - Proclamazione eletti

1. Risulta vincitrice la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti calcolati sul quorum rappresentato da tutti i ragazzi frequentanti le scuole di Caltignaga ricompresi tra 10 e 14 anni.
2. Alla lista vincitrice vengono assegnati 6 membri, compreso il Presidente - alle altre liste vengono assegnati i rimanenti 3 membri scelti prioritariamente tra i candidati a presidente e successivamente in base ai voti raggiunti.
3. In caso di unica lista tutti i candidati vengono eletti.
4. A risultati definitivi il Presidente di seggio proclama eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Giovani che entra nel pieno possesso delle sue funzioni previa deliberazione della Giunta Comunale di verifica della regolarità dello svolgimento delle elezioni: a tal fine copia del verbale delle operazioni di voto deve essere trasmesso, a cura del Presidente di seggio, entro 2 giorni alla Giunta che nei successivi 5 giorni adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 5 – Le sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani si tengono di norma presso la sala consiliare del Comune; è possibile usufruire di altre idonee strutture comunali o scolastiche previa approvazione delle autorità comunali e scolastiche.
2. La prima seduta è convocata dal Presidente eletto entro 15 giorni dall'elezione. In tale seduta il Presidente espone e sottopone all'approvazione del Consiglio le linee programmatiche nonché comunica i 2 assessori che lo affiancheranno.
3. Per prima seduta si intende quella iniziale o quella successiva alla proclamazione dei nuovi eletti.
4. In casi eccezionali o in assenza di un Presidente l'assemblea è convocata dal Sindaco.

Art. 6 - Svolgimento dell'assemblea consiliare

1. Al Consiglio Comunale dei Giovani partecipa di diritto il Sindaco o suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Le sedute sono pubbliche. La validità delle sedute, lo svolgimento dei lavori in aula, le modalità di approvazione degli argomenti all'ordine del giorno sono regolamentate dalle norme che disciplinano il Consiglio Comunale.
3. Il presidente espone e sviluppa gli argomenti oggetto del Consiglio e ne propone la discussione e la votazione.
4. Il Presidente può concedere la parola al pubblico presente.
5. Le deliberazioni, firmate dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, vengono successivamente trasmesse all'amministrazione comunale

Art. 7 - Compiti del Consiglio Comunale dei Giovani

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva dei temi propri dell'età giovanile nelle materie indicate dal 2° comma dell'art.5 dello Statuto Comunale.
2. In particolare il Consiglio Comunale dei Giovani:

- a. formula proposte su argomenti inerenti la vita sociale della comunità, la politica ambientale, lo sport, il tempo libero, i rapporti con l'associazionismo, la cultura e lo spettacolo, la pubblica istruzione, l'assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF. Le proposte vengono trasmesse alla Giunta Comunale che, previo esame, delibera in merito dandone comunicazione al Consiglio Comunale dei Giovani;
- b. redige entro un mese dall'approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi da parte della Giunta Comunale, un proprio piano di interventi nelle materie suindicate, utilizzando un budget di risorse finanziarie stabilito dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

Art. 8 - Mezzi finanziari

1. Al fine di rendere più stimolante la partecipazione dei giovani alla gestione della "res pubblica" e per sensibilizzarli ad un uso oculato delle risorse finanziarie, la Giunta Comunale dopo l'approvazione del bilancio, in sede di redazione del piano delle risorse e degli obiettivi, determina lo stanziamento degli interventi relative alle materie di competenza del Consiglio dei Giovani destinato alle spese la cui gestione è vincolata al piano degli interventi proposto dal Consiglio dei Giovani.
2. Il Sindaco, entro 20 giorni dalla determinazione del budget, né da comunicazione al Presidente del Consiglio dei Giovani affinché provveda a convocare il Consiglio per la redazione del piano degli interventi.
3. Le proposte di intervento deliberate dal Consiglio Comunale dei Giovani sono trasmesse al Responsabile del Servizio che, previo parere favorevole della Giunta Comunale e verifica della copertura finanziaria, adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione.

Art. 9 - Giunta Comunale dei Giovani - Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio dei Giovani sceglie, tra i membri eletti a consigliere, due assessori di cui uno con funzioni di Vice Presidente.
2. IL Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo.
3. Agli assessori vengono assegnati compiti specifici su materie scelte dal Presidente.

Art. 10 - Collaborazione con gli organi istituzionali

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani mantiene uno stretto collegamento con il Sindaco al fine di approfondire la conoscenza della gestione comunale così come gli assessori giovani collaborano con gli assessori comunali delegati nelle materie di pari competenza.
2. I membri della Giunta di Giovani possono, ed è consigliabile, partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e, su autorizzazione del Sindaco o del Presidente dell'assemblea, prendere la parola.
3. I docenti nell'ambito della loro programmazione inseriranno interventi atti ad educare e a formare un senso civico, aiuteranno i giovani nella formazione delle liste e collaboreranno con essi per la stesura degli ordini del giorno simulando dibattiti in classe.

Art. 11 - Decadenza

1. La Giunta e il Consiglio dei Giovani decadono dalle loro funzioni, al pari della Giunta Comunale e del Consiglio, per decadenza del Presidente o impedimento definitivo, nonché per voto di sfiducia da parte dell'assemblea consiliare.

Art.12 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento del controllo, decorsi venti giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune ed il visto di approvazione da parte dell'autorità scolastica competente.